

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano

**IL SEGRETARIO**

F.to Caforio Dr. Onofrio



**COMUNE DI VIONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

**Deliberazione n. 04/25**

**COPIA**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

**Il Funzionario incaricato**

Dalla residenza comunale, 05 MAR. 2025

F.to il Funzionario Incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05 MAR. 2025 al 20 MAR. 2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 05 MAR. 2025

**Il Segretario Comunale**

F.to Caforio Dr. Onofrio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì 05 MAR. 2025

**Il Funzionario incaricato**

Paola Rossini \*

(\*documento firmato digitalmente)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE, SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.**

L'anno duemilaventicinque, addì **VENTOTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 18:15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- Tomasi Stefano - Sindaco	X	
- Sterli Luigi - Vice Sindaco	X	
- Testini Mauro	X	
- Cattaneo Enrico	X	
- Taddei Davide	=	X
- Ferrari Daniele	X	
- Riva Andrea	=	X
- Pedrotti Michele	=	X
- Martinazzoli Silvia	X	
- Tonon Rosaria	X	
- Bondioni Agostino	X	
<b>TOTALI</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.

## DELIBERAZIONE DI C.C. N. 04 DEL 28.02.2025

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU”. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2025.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** che il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) ha introdotto dal 2020 la nuova “Imposta municipale propria” (c.d. “IMU”), integralmente sostitutiva dell’IMU nella forma e versione valida in precedenza) - e ne demanda la disciplina ai successivi commi da 739 a 783;

**PRESO ATTO** quindi della disciplina della nuova IMU di cui ai commi da 738 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2020;

**RICHIAMATE** le disposizioni in materia tributaria di cui ai commi da 156 a 175 e da 179 a 182 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i. ove e per quanto compatibili con la suddetta disciplina di cui alla L. 160/2019, art. 1, commi da 738 a 783;

#### CONSIDERATO:

- che dal 2021 secondo l’art. 1, comma 756, della citata L. 160(2019, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui ai successivi commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
- che il comma 757, art. 1, della medesima Legge 160/2019 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote IMU deve essere redatta accedendo all’applicazione informatica disponibile nel *Portale del federalismo fiscale* del Ministero dell’economia e delle finanze, che consente ed impone di elaborare un *Prospetto* delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale, se priva dello stesso, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai successivi commi da 761 a 772;

#### PRESO ATTO:

- di quanto disposto dal D.M. del Vice-Ministro dell’economie e delle finanze del 07.07.2023 comprensivo di allegato A, emanato ai fini dell’individuazione delle fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono concretamente diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della citata L. 160/2019;
- di quanto disposto dal D.M. del Vice-Ministro dell’economie e delle finanze del 06.09.2024 comprensivo di proprio allegato A, che, ai medesimi fini di individuazione delle fattispecie e per la procedura di approvazione relativa alle aliquote IMU, modifica ed integra il precedente D.M. 07.07.2023 con allegato A;
- delle indicazioni di cui al Comunicato del 27.10.2024 del Dipartimento dell’economia e delle finanze inerente le modalità operative di compilazione del *Prospetto* aliquote IMU tramite il *Portale del federalismo fiscale*;

**PRESO ATTO** che il D.L. 29.09.2023, n. 132 come convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge 27.11.2023, n. 170, con l’art. 6-ter ha prorogato la decorrenza dell’obbligo di stabilire le aliquote IMU mediante predisposizione del *Prospetto* di cui al punto precedente quale parte integrante della relativa delibera approvativa a partire dall’anno d’imposta 2025;

**PRESO** altresì atto di tutto quanto previsto nel vigente “Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta municipale propria (IMU)”, adottato con deliberazione consiliare n. 08/2020, già modificato con deliberazione consiliare n. 03/2022 e come modificato – per renderlo conforme alle disposizioni cui fanno riferimento i punti precedenti - in data odierna 28.02.2025 con propria deliberazione n. 02 immediatamente esecutiva ai sensi di legge ed avente decorrenza dal 1° gennaio 2025;

**PRESO ATTO** infine di tutto quanto disciplinato in materia di entrate proprie del Comune sia patrimoniali che tributarie, con il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate”, adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007, esecutiva ai sensi di legge;

**RITENUTO**, nella quantificazione e diversificazione delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2025, che questo Consiglio individua assolutamente all’interno delle fattispecie previste dal citato D.M. 06.09.2024 comprensivo di allegato A e rispecchiate del *Prospetto* della citata applicazione informatica ministeriale, di dover tendere a garantire un livello delle disponibilità economiche comunali accettabilmente adeguato e di dover al contempo tener conto delle previsioni di entrata effettuate dagli Uffici Tributi e Ragioneria sulla base degli immobili soggetti all’Imposta municipale propria presenti sul territorio comunale, nonché di tutto quanto disposto dalla vigente normativa come sopra illustrata e dai regolamenti comunali in materia sia di IMU in particolare che di entrate e di bilancio in generale;

**RITENUTO** opportuno, considerato quanto specificato ai punti precedenti, di stabilire le aliquote IMU per il corrente anno 2025 secondo la seguente articolazione che rispecchia integralmente il corrispondente *Prospetto* compilato all’interno dell’applicazione informatica ministeriale e che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

- aliquota ordinaria: 1,06% (ovvero aumento dello 0,20% rispetto all’aliquota base dello 0,86% di cui al comma 754, art. 1, L. 160/19), valida per tutte le aree fabbricabili e per tutti i fabbricati per i quali non sia stato espressamente disposto diversamente dalla legge vigente o dalla presente deliberazione come illustrato nei punti successivi e comunque entro i limiti consentiti dalla vigente normativa e nel rispetto integrale della stessa;
- aliquota agevolata dello 0,2% per le “abitazioni principali” (compresi i casi di *assimilazione* consentiti dalla legge e nello specifico dal comma 741 lett. c) n. 6), art. 1, della L. 160/19) nei casi in cui ne ricorresse l’imponibilità (categorie catastali A1, A8, A9) e per le relative “pertinenze” nei modi ed entro i limiti di legge (con detrazione ordinaria di € 200,00 fino ad esaurimento), dando atto dell’esenzione *ex lege* dall’IMU per tutti i casi residui di “abitazione principale” (comprese le già citate *assimilazioni*), dando atto che le relative “pertinenze”, sempre nei modi e limiti di legge, sono sempre soggette al medesimo regime di tassazione dell’immobile principale cui si riferiscono;
- aliquota agevolata dello 0,46% per le unità immobiliari abitative concesse in *uso gratuito* a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale che le utilizzino come “abitazione principale”, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- aliquota agevolata dello 0,46% per tutte le unità immobiliari censite in categoria catastale “B”;

- aliquota dell’1,06% per tutti i fabbricati censiti nel gruppo catastale “D1” e “D7” (categoria catastale D con classe catastale 1 o 7), dando peraltro atto che la relativa percentuale dello 0,76% è di diretta ed esclusiva competenza statale, mentre la sola differenza dello 0,3% è di spettanza comunale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri fabbricati censiti nel gruppo catastale “D” la cui classe non sia 1 o 7 (dando peraltro atto che i relativi versamenti e gettiti sono direttamente ed esclusivamente di competenza statale), esclusi i suddetti D1 e D7) ed esclusa altresì la classe 10 (essendo la fattispecie catastale D/10 ricadente in quella dei fabbricati rurali strumentali);
- aliquota dello 0,1% (quindi confermata aliquota base di legge a norma del comma 750, art.1, L.160/19) per i fabbricati rurali ad uso strumentale, compresi i fabbricati classificati in categoria catastale D/10 (categoria catastale D con classe 10);

**PRESO ATTO** espressamente che:

- le “pertinenze” delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione, poiché, ai sensi dell’art. 817 C.C. e della corposa giurisprudenza in merito, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenza;
- le “pertinenze” dell’abitazione principale, ai sensi del comma 741 lett. b), art. 1, della L. 160/2019 sono esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, da considerarsi nella misura massima di 1 (una) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**DATO ATTO** inoltre che:

- l’art.1, comma 751, della L.160/19 prevede ad oggi l’esenzione da IMU per i “fabbricati-merce” costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita purché permanga tale destinazione e non siano locati;
- su n. 1 (un) solo immobile ad uso abitativo (non locato) posseduto da stranieri titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l’Italia si applica una riduzione del 50% dell’imposta a norma di legge;
- per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della Legge 160/2019 l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita da questo Consiglio per ciascuna fattispecie entro i limiti di legge;
- si intendono richiamate tutte le esenzioni, assimilazioni, detrazioni (compresa la detrazione ordinaria di Euro 200,00, fino ad esaurimento, relativa alle abitazioni principali e pertinenze nei casi in cui non siano esenti e come sopra esposti) ed agevolazioni previste dalla legge ed alle condizioni nella stessa stabilite;

#### CONSIDERATO:

- che in base all’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) le aliquote relative ai tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, poiché stabilisce che: gli Enti Locali possono deliberare le tariffe ed aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l’approvazione del Bilancio di Previsione; qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell’anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data; in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell’anno precedente;

- che l’art. 151, co.1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in generale fissa la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l’esercizio successivo;

- che il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2024 differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per il triennio 2025/2027 al 28 Febbraio 2025, e che quest’ultima data è quindi da intendersi quale termine di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2025 e per tutto il relativo anno d’imposta;

**CONSIDERATO** nello specifico che il citato *Prospetto* delle aliquote IMU 2025, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, è stato regolarmente compilato e redatto entro il termine del 28/02(2025 previsto dalla vigente normativa per l’approvazione del Bilancio e che, ai fini dell’efficacia delle aliquote ed esenzioni nello stesso stabilite per l’anno di riferimento esso va pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine del 28 ottobre dello stesso anno mediante trasmissione tramite l’applicazione informatica entro la data del 14 ottobre (quindi, per il *Prospetto* 2025 relativo al corrente anno 2025, entro il termine del 14 ottobre 2025);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RAVVISTATA** la competenza a provvedere in merito ex art. 1, commi da 748 a 754 della Legge 160/2019;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell’art. 49, 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell’art. 153 , 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

**CON VOTI** favorevoli unanimi, resi nei modi di Legge;

## DELIBERA

**1. DI STABILIRE** per l’anno 2025 l’aliquota dell’ “Imposta municipale propria *IMU*” che sarà applicata in questo Comune nella misura differenziata come indicato nel seguente riassunto, rispecchiante quanto indicato nell’apposito *Prospetto*, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, compilato e redatto mediante l’apposita applicazione informatica ministeriale, entro i limiti di legge e nello specifico rispetto delle fattispecie previste dal D.M. 06.09.2024 comprensivo di allegato A:

<p>• <b>ALIQUOTA DELLO 0,2%</b> (zerovirgoladue per cento) <b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE</b> (accatastate in categoria A1, A8, A9), compresi casi <i>assimilati</i>, nonché per le relative <b>PERTINENZE</b> (max 1 per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7), rispettando l'<b>ESENZIONE ex lege</b> per tutte le altre "abitazioni principali" (ed <i>assimilazioni</i>) e relative "pertinenze" (max. 1 per ogni categoria catastale C2, C6, C7);</p>
<p>• <b>ALIQUOTA DELLO 0,46%</b> (zerovirgolaquarantasei per cento) <b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI ABITATIVE CONCESSE IN "USO GRATUITO" FRA PARENTI FINO AL 2° GRADO</b> (linea retta o collaterale) <b>E ADIBITE DAI BENEFICIARI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</b>, ad eccezione di quelle classificate in categoria A1, A8, A9, dando altresì atto che, qualora ne ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge (compresa L. 145/2018) e per i soli casi di parentela entro il 1° grado, si applicherà <i>ex-lege</i> anche la <b>RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE</b>;</p>
<p>• <b>ALIQUOTA DELLO 0,46%</b> (zerovirgolaquarantasei per cento) <b>PER TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE IN CATEGORIA CATASTALE "B"</b>;</p>
<p>• <b>ALIQUOTA DELL'1,06%</b> (unovirgolazerosei per cento) <b>PER LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE COME "D1" E "D7"</b> (CATEGORIA CATASTALE "D" E CLASSE CATASTALE 1 o 7);</p>
<p>• <b>ALIQUOTA DELLO 0,76%</b> (zerovirgolasettantasei per cento) <b>PER TUTTE LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE NEL GRUPPO CATASTALE "D", ESCLUSE D1 E D7</b>;</p>
<p>• <b>ALIQUOTA DELLO 0,1%</b> (zerovirgolauno per cento) <b>PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (aliquota base di legge) compresi fabbricati in categoria D/10</b>;</p>
<p>• <b>ALIQUOTA ORDINARIA DELL' 1,06%</b> (unovirgolazerosei per cento) <b>PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E PER LE AREE FABBRICABILI</b>;</p>

**2. DI DARE ATTO** che:

- alle "pertinenze" delle abitazioni principali e degli altri immobili si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenza, a norma di legge;
- le "pertinenze" dell'abitazione principale, ai sensi del comma 741 lett. b), art. 1, della L. 160/2019 sono esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e si considerano nella misura massima di 1 (una) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**3. DI DARE ATTO** che si intendono richiamate tutte le esenzioni, assimilazioni, detrazioni (compresa la detrazione ordinaria di Euro 200,00, fino ad esaurimento, relativa alle abitazioni principali e pertinenze nei casi in cui non siano esenti) ed agevolazioni previste dalla legge ed alle condizioni dalla stessa stabilite;

**4. DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni ed i regimi illustrati ai punti 1, 2 e 3 trovano validità ed efficacia a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2025 per le motivazioni specificate in premessa;

**5. DI DELEGARE** il Funzionario Responsabile per l'IMU ad espletare, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa ai fini della loro efficacia, gli adempimenti previsti relativamente alla pubblicazione e trasmissione della presente delibera nonché dell'allegato *Prospetto* delle aliquote IMU 2025;

**6. DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, 1° comma (come modificato dal D.L. 174/2012) e 153, 5° comma, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

**7. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno ed astenuti nessuno, resi nei modi di legge.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**

La sottoscritta Angela Chiappini, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49, 1° comma (come modificato dal D.L. 174/2012) e 153, 5° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Vione, 28.02.2025

F.to Angela Chiappini